



## POLIZZA RC AZIENDALE VERSO TERZI E DIPENDENTI

### OGGETTO DELLA GARANZIA:

Il quadro normativo in costante evoluzione espone sempre di più le Aziende al rischio di richieste avanzate da terzi, per fatti connessi con lo svolgimento dell'attività produttiva.

Si tratta spesso di casi di difficile valutazione, in quanto gli eventi che possono arrecare danni a terzi sono talvolta imprevedibili sia nella loro manifestazione, che nella loro entità.

E' pertanto indispensabile il ricorso al mercato assicurativo che oggi mette a disposizione delle aziende diverse tipologie di polizze a copertura dei suddetti rischi.

Nello specifico, una polizza di **Responsabilità Civile verso Terzi** che copre i danni subiti da terzi in connessione con lo svolgimento dell'attività aziendale.

### CON QUESTA POLIZZA SI ASSICURA LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AZIENDA PER :

- danni a persone : danni fisici quali lesioni, o altri danni alla salute
- danni a cose: danneggiamenti oppure perdita di oggetti o di materiali.

La polizza copre tutto l'ambito dell'attività industriale, compresi i rischi connessi con l'utilizzo di macchinari e quelli specifici legati alla proprietà e conduzione di fabbricati.

In polizza vengono considerati terzi anche tutti i soggetti che partecipano a diverso titolo allo svolgimento dell'attività produttiva (subappaltatori, imprese di servizi, fornitori, clienti ecc.)

Di norma l'assicurazione di responsabilità civile terzi viene integrata anche da una specifica sezione di **Responsabilità Civile Operai**, con la quale è possibile assicurarsi per la responsabilità civile dell'impresa nei confronti dei propri prestatori d'opera.

L'assicurazione copre i danni che l'azienda può trovarsi a dover pagare a seguito di un

infortunio occorso ad un proprio dipendente e per il quale la magistratura ravvisi una responsabilità del datore di lavoro.

In questo caso la polizza copre in particolare :

- il **danno biologico e patrimoniale** non corrisposto dall'INAIL e richiesto direttamente dal dipendente;
- le **azioni di rivalsa** esperite dagli Istituti Previdenziali **INAIL** ed **INPS** ai sensi delle leggi vigenti;
- È inoltre possibile estendere la copertura, con opportuna clausola da concordare con l'assicuratore, anche alle **malattie professionali**, comprese quelle non previste nella tabelle dell'INAIL ma riconosciute in quanto tali dalla magistratura.